



Processo UFSC

n. 31.7 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)

**Accertamento giudiziale della nascita o
della morte di una persona**

Operazione Nascita o operazione Morte

Accertamento della nascita o della morte

Indice


0	Visione sistematica	4
1	Documento giustificativo	5
1.1	Accertamento della nascita	5
1.2	Accertamento della morte	5
2	Competenza	5
2.1	Competenza per territorio	5
2.1.1	Luogo dell'evento in Svizzera	5
2.1.2	Luogo dell'evento estero	5
2.2	Competenza per materia	6
2.2.1	Documentazione della nascita	6
2.2.2	Documentazione della morte	6
2.3	Ricusaione	6
3	Esame	6
4	Preparazione della documentazione	7
4.1	Dati non disponibili	7
4.2	Dati disponibili	7
5	Documentazione	7
6	Comunicazioni ufficiali	7
7	Rilascio di estratti del registro	8
7.1	Atto di nascita	8
7.2	Rilascio dell'estratto dell'atto di nascita (CIEC)	8
7.3	Conferma della nascita	9
7.4	Atto di morte	9
7.5	Estratto dell'atto di morte (CIEC)	9
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	9
8.1	Comunicazione del giudice	9
8.2	Corrispondenza	9

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.
Numero 4	Nuova versione (immutata sul piano materiale).
Numero 6	Precisazione dei dati.
Numeri 7.1 e 7.2	Precisazione dei dati.

Modifica dal 1° gennaio 2013	NUOVO
Numero 6	Precisazione dei dati.

0 Visione sistemica



1 Documento giustificativo

1.1 Accertamento della nascita

1.2 Accertamento della morte

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

2.1.1 Luogo dell'evento in Svizzera

2.1.2 Luogo dell'evento estero

2.2 Competenza per materia

2.2.1 Documentazione della nascita

2.2.2 Documentazione della morte

2.3 Ricusazione

3 Esame

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

4.2 Dati disponibili

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Atto di nascita

7.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC)

7.3 Conferma della nascita

7.4 Atto di morte

7.5 Estratto del registro delle morti (CIEC)

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazioni del giudice

8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

1.1 Accertamento della nascita

È stata emessa, da un giudice svizzero, una sentenza passata in giudicato concernente l'accertamento di una nascita. Sulla base di una domanda e a determinate condizioni, il giudice accerta la nascita avvenuta in Svizzera ma non ancora documentata oppure la nascita avvenuta all'estero di una persona di nazionalità svizzera che non è in grado di presentare l'atto di nascita e comunica in seguito la decisione all'autorità di vigilanza (art. 40 cpv. 1 lett. a e art. 43 cpv. 1 OSC).

1.2 Accertamento della morte

È stata emessa, da un giudice svizzero, una sentenza passata in giudicato concernente l'accertamento della morte. Sulla base di una domanda, e a determinate condizioni, il giudice accerta la morte di una persona sopravvenuta in Svizzera, nonostante nessuno ne abbia visto il cadavere (art. 34 CC) oppure di una persona deceduta all'estero della quale non è disponibile alcun atto di morte e comunica in seguito la sua decisione all'autorità di vigilanza (art. 40 cpv. 1 lett. a e art. 43 cpv. 1 OSC).

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

La competenza per la documentazione della nascita o della morte di una persona accertata da un giudice è retta dalle disposizioni per la documentazione degli eventi naturali di stato civile (art. 20 cpv. 1 e 20a cpv. 1 OSC se si tratta di una nascita o un decesso in Svizzera oppure art. 2 cpv. 2 lett. a o b in combinazione con l'art. 20b cpv. 3 OSC se si tratta di una nascita o un decesso avvenuto all'estero).

2.1.1 Luogo dell'evento in Svizzera

La nascita e la morte vanno documentate dall'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento (art. 20 cpv. 1 e 20a cpv. 1 OSC). L'autorità di vigilanza o l'ufficio dello stato civile della sede del tribunale inoltra la comunicazione ufficiale se è necessario (art. 43 cpv. 1 OSC).

2.1.2 Luogo dell'evento estero

Se l'evento è avvenuto all'estero la documentazione compete all'ufficio dello stato civile del luogo in cui ha sede il tribunale (art. 20b cpv. 3 OSC).

2.2 Competenza per materia

2.2.1 Documentazione della nascita

La **nascita avvenuta in Svizzera** che non è stata annunciata verrà documentata anche a termine scaduto, su decisione dell'autorità di vigilanza (art. 35 cpv. 2 OSC). Se la questione è controversa, sarà il giudice a decidere in merito alla documentazione della nascita (art. 42 cpv. 1 CC).

Se la **nascita è avvenuta all'estero** e non può essere presentato nessun atto di nascita, il giudice può ordinare di documentare la nascita in Svizzera (art. 42 cpv. 1 CC).

2.2.2 Documentazione della morte

Se la persona è scomparsa in circostanze tali da far ritenere la sua morte come certa, **il decesso può venire avvalorato dal giudice**, benchè nessuno abbia visto il cadavere (art. 34 CC).

Se la persona è **deceduta all'estero** e non è possibile presentarne l'atto di morte, il giudice ordina la documentazione in Svizzera della morte per soddisfare una domanda in tal senso (art. 42 cpv. 1 CC).

L'accertamento giudiziale della morte va distinto dalla **dichiarazione di scomparsa** (art. 35 cpv. 1 CC; cfr. Processo n. 36.1 "Dichiarazione di scomparsa"). Quest'ultima viene anche effettuata dal giudice se la persona in questione è "molto probabilmente deceduta", perché era esposta a un grave pericolo di sopravvivenza oppure se assente da troppo tempo senza dare sue notizie.

2.3 Ricusazione

Per la documentazione dell'accertamento giudiziale della nascita e della morte i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare l'**obbligo di ricusazione** (art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

Oltre alla nascita, o alla morte, il giudice è tenuto anche ad accertarne il luogo, la data e l'ora. Se la nascita è avvenuta in Svizzera il sistema di documentazione richiede l'ora di nascita precisa. In caso di decesso è invece possibile documentare un orario approssimativo della morte. Inoltre dalla sentenza devono risultare i nomi degli interessati. I processi n. 31.1 "Nascita in Svizzera" e n. 31.4 "Morte in Svizzera" sono applicabili per analogia.

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati della madre o della persona deceduta non sono disponibili nel sistema, occorre prima avviare il rilevamento retroattivo (art. 93 cpv. 1 OSC; cfr. processo n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»).

La persona straniera i cui dati non sono disponibili nel registro delle famiglie deve prima essere rilevata nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2 OSC; cfr. processo n. 30.3 «Rilevamento di cittadini stranieri»).

4.2 Dati disponibili

Va verificato se i dati rilevati nel sistema sono **corretti, completi e aggiornati** (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati sullo stato civile della persona in questione non sono aggiornati, la procedura va **interrotta** fino a quando gli eventi non documentati saranno comprovati e documentati (art. 15 cpv. 3 OSC).

5 Documentazione

Con la documentazione della nascita viene anche documentato il rapporto di filiazione materno istituito per legge; va inoltre tenuta in considerazione la presunzione di paternità giudiziale.

Con la documentazione del decesso viene aggiornato lo stato civile del coniuge o del partner superstite.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione di dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona interessata e, se del caso, del coniuge o del partner registrato superstite (art. 49 cpv. 1 lett. a OSC),
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento in forma cartacea ai Comuni interessati (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine della persone interessata (art. 49a cpv. 2 lett. a OSC),
- all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio della persona interessata (art. 50 cpv. 1 lett. a e d OSC),
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. a e d OSC),
- alle autorità nazionali estere della persona interessata sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 OSC) nonché in caso di decesso,
- alla competente rappresentanza estera del Paese d'origine della persona deceduta (art. 55 cpv. 1 OSC). Se l'ufficio dello stato civile tenuto alla notificazione è al corrente del fatto che nel caso del deceduto si tratta di un rifugiato riconosciuto, l'obbligo di notificazione decade.

Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Atto di nascita

Non appena conclusa la documentazione, o anche successivamente, può venire rilasciato un atto di nascita (modulo 1.2.3). Non è comunque obbligatorio richiederlo.

I dati del figlio nell'atto di nascita sono aggiornati al momento dell'allestimento del documento. I dati relativi alla filiazione (madre e padre) si riferiscono sempre al momento dell'istituzione del rapporto di filiazione. Un cambiamento del cognome del padre o della madre (dopo l'istituzione del rapporto di filiazione) non è aggiornato, anche se è intervenuto in seguito a matrimonio.

7.2 Rilascio dell'estratto dell'atto di nascita (CIEC)

Su richiesta, non appena conclusa la documentazione o anche successivamente, può venire rilasciato un estratto dell'atto di nascita (modulo 1.80; CIEC). Tale documento si rivela utile per la corrispondenza intrattenuta con le autorità estere.

Se il documento è allestito nell'operazione Nascita, i dati di tutte le persone (figlio, madre e padre) si riferiscono al momento della chiusura dell'operazione Nascita.

Se il documento è allestito nell'operazione Documento, i dati di tutte le persone (figlio, madre e padre) si riferiscono ai dati aggiornati al momento del rilascio del documento.

7.3 Conferma della nascita

Su richiesta non appena conclusa la documentazione, oppure successivamente (modulo 1.2.2), può venire rilasciata una conferma della nascita. Mediante tale documento possono essere comprovati i dati documentati **in occasione della nascita** ancora attuali. Non verrà tenuto conto di cambiamenti del cognome, dell'attinenza e della filiazione.

Il rilascio di una conferma della nascita va motivato soprattutto quando vengono attestati rapporti di filiazione che per legge non esistono più (p. es. dopo la sentenza di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre o dopo la documentazione di un'adozione completa). Il rilascio di una conferma della nascita a persone adottate presuppone il rispetto delle prescrizioni speciali concernenti le autorizzazioni di rilascio (art. 268c CC).

7.4 Atto di morte

Su richiesta, non appena conclusa la documentazione, oppure anche successivamente, può essere rilasciato un atto di morte (modulo 2.2.2). Non è comunque obbligatorio ritirarlo.

7.5 Estratto dell' atto di morte (CIEC)

Su richiesta può essere rilasciato un estratto dell'atto di morte (modulo 2.80; CIEC). Tale documento si rivela utile per la corrispondenza intrattenuta con le autorità estere.

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione del giudice

La sentenza concernente l'accertamento della nascita oppure della morte va conservata quale documento giustificativo per la documentazione elettronica.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata.